



Comune di Dicomano
Provincia di Firenze



COMUNE di DICOMANO
(Provincia di Firenze)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 52 del 29.09.2014

INDICE:

Art. 1 – ISTITUZIONE DELL' ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF	pag.3
Art. 2 – DISCIPLINA	pag. 3
Art. 3 – DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA	pag.3
Art. 4 – ESENZIONI	pag.4
Art. 5 – VERSAMENTO	pag.4
Art. 6 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE	pag.4
Art. 7 – ENTRATA IN VIGORE	pag.4

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006.

Articolo 2

DISCIPLINA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n.296, i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante l'adozione di apposito regolamento; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.
2. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 3

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è **variata, a decorrere dall'anno 2014, nella misura UNICA dello 0,8%**.
2. L'aliquota di cui al punto 1. si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

Articolo 4

ESENZIONI

1. Nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'Ente può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. **A decorrere dall'anno 2014**, l'addizionale all'imposta sul reddito non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di **€ 7.500,00**
3. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando **l'aliquota** di cui all'art.3 al reddito imponibile complessivo.

Articolo 5

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;

Articolo 6

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

Articolo 7

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento – essendo approvato entro il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014 – entra in vigore a partire dal 1° Gennaio 2014.